

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 25 giugno 2025, n. 284

[ID VIP 13508] - Parco agrivoltaico di potenza pari a 75,563 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: VITTORIA PROGETTI S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali ((, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE))”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precipitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 21203 del 05.02.2025, acquisita in pari data al prot. n. 62210 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 91733 del 20.02.2025 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 120653 del 06.03.2025, con la quale il Comune di Lucera ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 217690 del 28.04.2025, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Foggia, ha espresso da ultimo parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 215297 del 24.04.2025, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per

formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 13508, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;

- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico di potenza pari a 75,563 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG), incluse le opportune opere di connessione alla RTN, in oggetto epigrafato, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, proposto dalla società "VITTORIA PROGETTI" S.r.l., tenuto conto dei contributi espressi e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere con esito “NEUTRO”.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Relazione istruttoria ID VIP 13508.pdf -
fb185d3476eb6bb3b9d1a1ad080b901787073fbf11a2cec7edbe9dc3caee12bf

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Procedimento:	ID VIP 13508
Oggetto:	Progetto di un impianto agrivoltaico impianto agrivoltaico di potenza pari a 75,563 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lucera (FG).
Tipologia:	D.Lgs. n. 152/2006 come s.m.i. Parte seconda, ALLEGATO II – Progetti di competenza statale, punto 2)" impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW" di nuova realizzazione.
Proponente	VITTORIA PROGETTI S.R.L.

DATI GENERALI DEL PROGETTO E LOCALIZZAZIONE IMPIANTO

Descrizione dell'impianto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione dell'energia elettrica di potenza pari a **75,563MW** e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei di Lucera (FG), con stazione di elevazione nel comune di Troia (FG) e cavidotto interrato che attraversa i comuni di Lucera (FG), Biccari (FG), Castelluccio Valmaggiore (FG) e Troia (FG).

L'impianto composto da 5 lotti distinti sarà costituito da:

- **106.428** moduli fotovoltaici in silicio monocristallino di potenza di picco pari a 710 Wp;
- n°24 power station di trasformazione BT/MT;
- n° 1 Sottostazione utente di raccolta e Trasformazione (SSU 30/150 kV);

L'energia prodotta dal campo agrivoltaico verrà convogliata alla Sottostazione Utente di elevazione 150/30kV in agro di Troia (FG) con cavo interrato in MT e da qui sarà collegato in Alta Tensione alla rete di trasmissione nazionale RTN tramite collegamento in antenna sulla sezione a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Troia" sita nel Comune di Troia (FG).

Lo stallo di arrivo in stazione di condivisione con sbarre AT di raccolta sarà condiviso con altri impianti di produzione al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete.

Il cavidotto di convogliamento dell'energia a 30 kV in MT, avrà lunghezza pari a circa 16.265 m il cui tracciato ricade nei comuni di Lucera, Biccari, Castelluccio Valmaggiore, Troia, lungo viabilità esistente. Lungo il tracciato verranno realizzate n° 3 cabine di sezionamento.

La stazione di raccolta è a sua volta collegata alla Stazione RTN mediante cavo AT interrato.

Parco Fotovoltaico – caratteristiche tecniche

Il progetto prevede la produzione di energia elettrica da fonte solare con l'installazione di **106.428** moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino della Trina Solar da 710 Wp delle dimensioni 2.381 mm x 1.303 mm ciascuno su strutture ad inseguimento monoassiale. I pannelli avranno una inclinazione massima allo zenitale di $\pm 60^\circ$ e avranno altezza minima da terra 2,10 m, altezza massima di 4,07 m e altezza al baricentro di rotazione di 3,01 m. La distanza tra le file dei pannelli fotovoltaici sarà di 7,0 m in asse ai pali dei tracker.

Inquadramento area di progetto

L'area oggetto di intervento è di natura prevalentemente sub-pianeggiante, con quote che variano tra i 200 e

i 210 m s.l.m. L'area ubicata in località "Mezzana Grande" dell'agro di Lucera è divisa in cinque lotti e si sviluppa per circa 3 km di lunghezza, nella parte sud-ovest del territorio comunale di Lucera, in provincia di Foggia: il primo (Lotto 1) è posto in linea d'aria a circa 3,3 km a Nord dal Comune di Lucera (FG), raggiungibile dalla SP 131, i Lotti 2, 3 e 4 sono posti in linea d'aria a circa 17,4 km a Est dal comune di Foggia (FG) e l'area 5 dista 8,5 km a Sud dal comune di Troia (FG).

Le aree effettivamente occupate dall'impianto agrivoltaico sono pari a circa 166 ha e sono censite nel catasto del Comune di LUCERA (FG) nello specifico:

- Foglio di mappa 109, p.lle 6, 17, 87;
- Foglio di mappa 90, p.lle 192;
- Foglio di mappa 93, p.lla 91.

La sottostazione elettrica di Utenza di trasformazione AT/MT sarà realizzata nel Comune di Troia (FG), ed è catastalmente individuata al Foglio di mappa n 6 particelle 103, 104, 153.

Secondo il **Piano Urbanistico Generale PUG del Comune di Lucera (FG)** l'area oggetto di intervento ricade in "CRA.df - Contesti rurali con prevalente funzione agricola definita" e "CRA.ar - Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva".




Figura 01: Particolare su IGM dell'area di ingombro dell'impianto fotovoltaico e del cavidotto




Figura 02: Particolare su ortofoto dell'area di ingombro dell'impianto Fotovoltaico.




Figura 03: Particolare su ortofoto della Stazione Utente e della SE RTN

CONSIDERAZIONI SULL'IDONEITA' DELL'AREA

In ottemperanza alle direttive del D.Lgs 8 nov. 2021 n. 199 e delle ultime disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5 viene condotta la verifica finalizzata a definire se l'area oggetto del progetto è idonea all'installazione di un impianto da fonti rinnovabili (Fotovoltaico). In riferimento dell'articolo. 20, comma 8 risulta:

- lett. a)** L'area oggetto del progetto **non** è interessata da impianti generati della stessa fonte (Fotovoltaico) e non trattasi di potenziamento di impianto.
- lett. b)** L'area di progetto **non** ricade in siti oggetto di bonifica;
- lett. c)** L'area di progetto **non** ricade in siti di cave e miniere cessate;
- lett. c bis)** L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità del gruppo Ferrovie dello Stato o società concessionarie autostradali;

lett. C bis1) L'area di progetto **non** ricade in siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno di sedimi aeroportuali;

lett. C ter) Sull'area di progetto è prevista l'installazione di impianti di tipo fotovoltaico e l'area è classificata di tipo agricolo:

1. L'area **non** è racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti ad interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
2. L'area **non** è racchiusa in un impianto industriale o ad uno stabilimento nonché aree agricole rinchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 m dal medesimo impianto o stabilimento;
3. l'area di impianto non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 m;

lett. C quater) l'area dell'impianto fotovoltaico **non ricade** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e **non ricade** nella fascia di rispetto di 500 m (perché trattasi di impianto fotovoltaico) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del medesimo decreto. (Fig.04)

Si segnala che nel buffer di 500 m sono presenti vincoli delle componenti culturali anche se non rientrano nei beni sottoposti a tutela ai sensi della seconda parte o dell'art.136 del D.Lgs 42/2004 (Fig.04):

- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: a-Siti interessati da beni storico culturali e relative aree di rispetto:
 - MASSERIA BOZZINO Cod FG004439 – INTEGRATO CONFORMITA' PUG art.100 e DGR 496/17 - Masseria Età contemporanea- Segnalazione Architettonica. Distante 160 m circa dall'area di impianto;
 - MASSERIA MEZZANA GRANDE - Cod FG004454 - INTEGRATO CONFORMITA' PUG art.100 e DGR 496/17 - Masseria Età contemporanea- Segnalazione Architettonica. Distante 150 m circa dall'area di impianto;
 - MASSERIA VACARECCIA-SANTA MARIA DI BICCARI Cod FG003863 – Biccari (FG) - Masseria Età contemporanea- Segnalazione Architettonica. Distante 270 m circa dall'area di impianto;
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: c-Aree a rischio Archeologico: Denominazione ROBERTACCE Cod FG001879 – Insediamento Media Eta' repubblicana (ultimo quarto IV sec.a.C. - II sec. a.C.) - Aree a Rischio Archeologico per la presenza di frammenti Integrazione conformita' PUG art.100 e DGR 496/17. Distante 180 m circa dall'area di impianto;
- **Componenti Culturali ed insediative:** UCP: b-Aree di rispetto delle componenti culturali della rete dei tratturi: Regio Tratturo Lucera Castel di Sangro N°6, Classe B Quadro di Assetto dei tratturi di Puglia Art. 6 comma1, L.R:4/2013;
- **Componenti dei Valori percettivi:**
 - UCP: Coni Visuali dal Castello di Lucera - INTEGRAZIONE CONFORMITA' PUG
 - UCP: strade a valenza paesaggistica: SP131 Lucera FG, strada delle Serre
- **Componenti Idrologiche:**
 - BP: Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m): Torrente Volgone, ID_PPTR: FG0060 R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915;
 - UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m): Canale presso Mass. D'Agnone e Canale presso Mass. Bozzino;
- **Componenti Botanico Vegetazionali:** BP – Boschi (in 3 punti) e relative aree di rispetto;

L'area risulta IDONEA.

IN CONCLUSIONE l'area impianto è quindi **IDONEA ai sensi del Dlgs 199/2021 art. 20 comma 8 punto c ter) punto 2 e c quater) e Art. 22-bis** e Decreto Legge 15 maggio 2024, n.63 di cui all'art. 5. Tale idoneità

si riferisce all'art.1 com. 2, D.M. 21 giu 2024, che definisce le aree idonee quali aree "in cui è previsto un iter

accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".




Figura 04: Area dell'impianto fotovoltaico su cartografia PPTR con segnalazione dei vincoli delle componenti Culturali con buffer di 500 m

Considerazioni sul PPTR

Dall'analisi della cartografia si riscontra che le aree dell'impianto non ricadono in alcun vincolo diretto del PPTR. (Fig.05)



Figura 05: Ubicazione impianto rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m

Il cavidotto di interconnessione tra il campo agrivoltaico e la stazione utente di trasformazione interferisce con i seguenti vincoli PPTR:





Figura 06: Ubicazione impianto e cavidotto rispetto a vincoli PPTR con buffer 500 m

- Layer: UCP – Versanti (in un tratto)
- Layer: BP - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
 - ID_PPTR: FG0048, Nome_GU: Torrente Celone, Nome_IGM: T. Celone, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 - ID_PPTR: FG0056, Nome_GU: Canale la Difesa, Nome_IGM: V. Tamarice, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 - ID_PPTR: FG0057, Nome_GU: Torrente Sorenese, Nome_IGM: T. Iorenzo, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 - ID_PPTR: FG0060, Nome_GU: Torrente Volgone, Nome_IGM: T. Vulgano, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 - ID_PPTR: FG0062, Nome_GU: Torrente Canale Calvino, Nome_IGM: T. Calvino, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
 - ID_PPTR: FG0063, Nome_GU: Torrente La Voia, Nome_IGM: Canale Guado di Lucera, Decreto: R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915
- Layer: BP – Boschi (in 3 tratti) con relative aree di rispetto
- Layer: UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale (in un tratto)
- Layer: siti storico culturali (Area di rispetto)
- Layer: UCP - Strade a valenza paesaggistica: Strade delle serre, in due tratti

De “RT Descrittiva R_2.1_01” Ad ogni modo gli interventi di schermatura condotti attraverso la piantumazione di alberi di altezza opportuna determineranno una mitigazione visiva dell’impianto dal punto di osservazione studiato. Inoltre, sono state previste opportune opere di mitigazione, attraverso la piantumazione di specie autoctone e altre specie vegetali identificate nella rispettiva relazione specialistica agronomica.

Verifica Aree Non Idonee ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dic. 2010

In riferimento al Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic. 2010 avente per oggetto: "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", e in riferimento al DGR 23 ott 2012 n 2122 si riporta la cartografia relativa alle **AREE**



NON IDONEE (Fig.07).

Figura 07: Area dell'impianto Fotovoltaico con indicazione delle aree NON IDONEE ai sensi del R.R. 24/2010

Dall'esame della cartografia risulta che il progetto interferisce con aree classificate come "non idonee" ai sensi del R.R. 24/2010, precisamente l'impianto ricade all'interno del Cono di Visuale relativo al Castello Svevo Angioino di Federico II, come peraltro rilevato nel parere (non favorevole) formulato dal Comune di Lucera. Nelle Linee Guida PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate tre fasce di intervisibilità e l'impianto agrivoltaico ricade all'interno delle fasce B e C, che prevedono solo impianti realizzati sui tetti o ubicati al suolo ma con potenza massima pari rispettivamente a 20 e 200 kW.

Nella relazione allegata al progetto "R_2.19_SIA-Studio di Impatto Ambientale Impianto Agrovoltaitco Lucera" si rileva la presenza del vincolo e viene sviluppata una "Analisi cono visuale", concludendo che "il rilievo percettivo dell'impianto è assorbito dal campo visivo di un contesto territoriale che vede già diversi impianti a fonti rinnovabili e infrastrutture elettriche di grande rilievo esistenti...".

Si evidenzia che l'impatto visivo generato da un impianto agrivoltaico come nel caso di specie con una altezza dei pannelli massima da terra di 4,07 m rappresenta una criticità di non poco conto rispetto ad un impianto fotovoltaico con pannelli posti a terra.

Dall'esame della cartografia del PUTT/P risulta che la particella 192 al Foglio 90 ricade interamente in Beni Naturalistici art. 3.10- 3.11- Area Connessa.

Impatti cumulativi con altri impianti FER

La DDSE Reg. Puglia n. 162 del 6 giugno 2014 stabilisce che l'analisi degli impatti cumulativi per gli impianti fotovoltaici si estenda ad un buffer di 3 km, come indicato nella figura che segue (Fig.08).

Nell'elaborato "Studio di impatto ambientale" il proponente ha sviluppato l'argomento con riferimento all'impatto visivo, ma **non ha considerato il cumulo** con altri impianti FER, anche della stessa fonte, presenti nell'area.

L'analisi degli impatti cumulativi andrebbe quindi approfondita per tenere conto degli aspetti sopra citati.




Figura 08: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli altri impianti FER con codice regionale da considerare per impatti cumulativi

Osservazioni al progetto

In data 13/02/2025 con prot. MASE N°27277 il legale rappresentante della Soc AEP s.r.l. ha presentato un'osservazione al progetto inerente un'interferenza tra il progetto agrivoltaico oggetto dell'istruttoria presentato dalla VITTORIA PROGETTI S.R.L. e un parco eolico denominato "Luceria" con ID 5877.

Il progetto del parco eolico, presentato in data 01/03/2021 è attualmente sottoposto al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il superamento del dissenso.

Da tale osservazione si evince che:

- Una parte dell'impianto agrivoltaico con ID_VIP 13508 interferisce con la posizione occupata dall'aerogeneratore n. 100 del progetto "Luceria" con ID_VIP 5877;
- l'impianto agrivoltaico con ID_VIP 13508 dista 162 m dall'aerogeneratore n. 102 del progetto con ID_VIP 5877;

- l'impianto agrivoltaico con ID_VIP 13508 dista 140 m dall'aerogeneratore n. 104 del progetto con



ID_VIP 5877;

Figura 09: Area dell'impianto fotovoltaico con indicazione degli aerogeneratori presentati con progetto ID VIP 5877

Modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio (D.M. 10-9-2010)

In relazione ai requisiti per il corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio di cui al **Punto 16 del D.M. 10/9/2010** e all'Allegato 4 del Medesimo Decreto, si evidenziano le condizioni, che di norma sono valutate positivamente in fase di analisi dei progetti:

Par. 16.1)

- Dalla consultazione della banca dati reperibile attraverso la pagina www.acredia.it risulta che la Società di ingegneria progettista dell'impianto, ovvero la **MATEING S.R.L.**, non è in possesso di Certificazioni attestanti l'adesione a sistemi di qualità **ISO 9000** e sistemi di gestione ambientale **ISO 14000**, che di norma sono ritenute buon presupposto per la qualità della progettazione di interventi da **FER**.
- Non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili se non per le quote di energia prodotte dall'impianto in sostituzione delle equivalenti prodotte da fonti non rinnovabili; il proponente dichiara che l'impianto eviterà annualmente emissioni di:
 - CO2 (anidride carbonica) pari a 107.244.000.000 g/anno
 - SOx (anidride solforosa) pari a 150.141.600 g/anno
 - NOX (ossidi di azoto) 203.763.600 g/anno

In 27 anni il proponente stima che saranno evitate emissioni di CO2 in atmosfera di 2.895.588.000 tonnellate.

- Il proponente del **“Parco Agrivoltaico Lucera”** in base alle superfici contrattualizzate, prevede di impegnare in Località “Mezzana Grande” una superficie piuttosto estesa che ammonta complessivamente **166 ha**, di cui **122 ha recintati** e di cui, **101 ha** saranno coltivati (cfr. checklist di progetto). Si prevede l'installazione di **106.428** moduli fotovoltaici della Trina Solar da 710 Wp, di dimensioni (mm) 2384 x 1303 x 33, bifacciali in silicio monocristallino, montati su trackers ad inseguimento monoassiale, sorretti da pali infissi direttamente nel terreno, salvo esigenze derivanti dalla consistenza dello stesso. La distanza tra i supporti (Pitch) è di 7,00 m, tale passo, considerata la dimensione dei pannelli, lascia una fascia libera che oscilla tra i 4,62 m e 5,60 metri (a seconda

dell'oscillazione dei moduli) compatibile dimensionalmente con le caratteristiche metriche dei comuni mezzi agricoli. La massima angolazione dei pannelli è di +/-60° sull'orizzontale. Nell'insieme si può affermare che, in linea teorica, sussiste integrazione e coesistenza tra la produzione energetica e quella agricola e che il Pitch individuato contribuisce a ridurre il consumo di suolo poiché l'impianto risulta non particolarmente estensivo in rapporto alla potenza stimata. A margine di ogni considerazione l'intervento, si ribadisce, ha notevole estensione e in base ai dati dichiarati disponibili ben 65 ettari sembrano essere sottratti all'attività agricola.

In merito alle operazioni di lavaggio dei pannelli il proponente dichiara che intende effettuarla con utilizzo di acqua, evitando qualsivoglia detergente o prodotto.

L'intervento comunque oblitera la varietà della trama agricola, prevedendo come unica giacitura e orientamento quello ottimale per la migliore efficienza dei pannelli FTV, che di fatti si configurano del tipo "a unica tessera".

d) L'impianto **non** sfrutta aree già degradate da attività antropiche e in base al PUG del Comune di Lucera le aree dell'impianto ricadono in "**Contesti rurali con prevalente funzione agricola di riserva, definita e di valore ambientale**" (cfr. fig. 21 Relazione Paesaggistica). Le aree sono effettivamente utilizzate come agricole, condotte in buona parte a seminativi come si evince dalla documentazione fotografica di progetto. Sono quindi coinvolte aree tipizzate come Agricole, utilizzate effettivamente per fini produttivi. Le opere che modificano maggiormente l'ambiente e il paesaggio agricolo, oltre ai pannelli FTV su trackers, sono i 290 pali di supporto alle telecamere del sistema di illuminazione e videosorveglianza alti tra 3 e 5 metri e i relativi plinti e pozzi, circa 44.807,14 m di nuova viabilità interna e perimetrale, le 24 cabine prefabbricate di conversione e trasformazione più 1 cabina di raccolta e le relative opere di fondazione.

e) La progettazione agronomica dell'impianto prevede:

- coltivazione tra i filari di pannelli di erbai di avena e misti di avena e vecchia, entrambi per la produzione di fieno;
- coltivazione di pisello proteico (granella)

Il piano culturale previsto è dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica dell'Agrivoltaico. Il proponente asserisce che la distanza tra i trackers è stata studiata in relazione alle dimensioni dei mezzi utilizzati per tali colture, garantendo una conduzione "impeccabile" delle coltivazioni (cfr. Punto 7.1 dello SIA).

La progettazione agronomica non appare in continuità rispetto alle colture in atto.

f) Il progetto, in relazione all'inserimento paesaggistico, **non** prevede interventi sperimentali in relazione ai componenti tecnologici e alle soluzioni progettuali.

In rapporto invece all'effetto dell'ombreggiamento sulla temperatura del suolo, sull'evapotraspirazione e sul bilancio idrico in rapporto alla resa dei terreni e delle coltivazioni menziona a supporto del piano agronomico l'attività di ricerca e sperimentazione condotta dall'Università di Agraria di Foggia, con la collaborazione del Tecnico Agronomo Incaricato per la parte agronomica del presente intervento, Marcello Martino (cfr. Punto 4 della Relazione Tecnica sull'agrivoltaico) consentendo stime di resa, in asciutto, superiori a condizioni di piena disponibilità di radiazione solare.

g) **Non** si evince dalla documentazione prodotta il coinvolgimento concreto dei cittadini in processi di comunicazione e informazione preliminari all'autorizzazione, né per la fase di realizzazione degli impianti né per quella di esercizio. Non risulta la partecipazione di alcuna azienda agricola ma in modo generico il proponente asserisce che saranno coinvolte aziende del settore interessate per diritti di superficie o di compravendita delle aree coinvolte dall'impianto. Nell'analisi sulle ricadute socio occupazionali si dichiara che per le varie fasi di vita dell'impianto saranno coinvolte maestranze, professionalità e aziende locali, a tutto vantaggio dell'economia locale.

- h) Non pertinente con l'intervento in quanto non riguarda processi di cogenerazione in impianti alimentato da biomasse.

Par. 16.2) L'intervento soddisfa parzialmente i criteri precedentemente elencati, i quali complessivamente contribuirebbero a promuovere le politiche regionali e dell'Amm.ne Centrale.

Par. 16.3) Non attinente trattandosi di impianto agrivoltaico, tuttavia il proponente ipotizza come opera di **mitigazione visiva** la realizzazione di una fascia di vegetazione di natura autoctona con piantumazione a ridosso della recinzione esterna per una fascia di 5 m di siepe di Viburno, degli ulivi e successivamente di lavanda.

Si osserva che i pannelli FTV hanno altezza minima da terra pari a 2,10 m, altezza al mozzo di 3,01 m e altezza massima di 4,07 metri. Pertanto la loro presenza ricadendo all'interno delle fasce B e C dei coni visuali del Castello Svevo Angioino di Lucera, risulterebbero piuttosto visibili e impattanti, come detto. Si aggiunga anche

In merito all'irrigazione delle aree, nei suoli di proprietà Curato-de-Nittis è presente un pozzo trivellato per attingere acqua dalla falda, tuttavia la portata è modesta e non vi sono altri idranti della rete pubblica. I fondi pertanto non possono considerarsi irrigui.

Par. 16.4) Le aree a cui fanno riferimento i Lotti componenti l'impianto agrivoltaico e le relative opere di connessione, sono ricadenti nell'ambito paesaggistico del n. 3 **Tavoliere** nell'unità minima di paesaggio denominata **“Lucera e le serre dei monti Dauni”**. Le aree di intervento, coltivate prevalentemente a seminativo sono morfologicamente caratterizzate da un andamento per lo più pianeggiante, ciò rende agevole la realizzazione e gestione di un impianto agrivoltaico di considerevole estensione, come quello in esame. Le aree in esame sono sensibili in relazione ai valori percettivi in quanto interne al cono visuale del Castello di Lucera, come già evidenziato.

In merito alle produzioni di pregio il contesto di riferimento vede numerose produzioni di uva da vino **DOC** e **DOCG**, tuttavia nelle aree di intervento non sono presenti vigneti (alcuni vigneti sono invece presenti entro un buffer di 500 metri dal perimetro di impianto, oltre a sporadici uliveti per produzione di olio e pini) essendo i suoli condotti prevalentemente a seminativo / pascolo.

Si può affermare che l'intervento **non** favorisce produzioni di pregio, ma neppure le riduce.

In relazione al patrimonio culturale l'impianto si interpone fra alcune Masserie alterandone i rapporti di intervisibilità consolidatisi nel tempo (Masseria Mezzana Grande, Masseria il Pesce, Masseria Bozzino). A sud est delle aree di intervento sono inoltre presenti diverse aree a rischio archeologico facenti capo al sito denominato Robertacce FG001879, per cui, ragionevolmente l'area dell'impianto di notevole estensione per la realizzazione dell'impianto, potrebbe essere sensibile. I suoli sono inoltre lambiti dalla SP Strada delle Serre, a valenza Paesaggistica.

Parimenti l'impianto interclude due zone segnate come boschi e relativi buffer di rispetto.

Par. 16.5) Non risultano nella proposta misure di Compensazione per i Comuni coinvolti, di norma esplicitate dagli Enti coinvolti in occasione della formulazione del proprio Parere di competenza e/o nell'ambito della Conferenza dei Servizi e indicate in sede di Convenzione.

VERIFICA DEL PROGETTO AGRIVOLTAICO

In riferimento al documento UNI/PdR 148:2023 *“Sistemi agrivoltaici- Integrazione di attività agricole ed impianti fotovoltaici”*, per ritenere un impianto agrivoltaico si deve poter verificare il rispetto dei requisiti A e B delle linee guida succitate. Per tali impianti dovrebbe inoltre essere previsto il rispetto del requisito D.2. Il rispetto dei requisiti A, B, C e D è invece necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato”.

Colture proposte

Il progetto prevede secondo quanto riportato nell'elaborato “R 2.12 PRODUZIONE AGRICOLA:

*“sono stati individuati gli **erbai di avena** e quelli **misti di avena e veccia**, entrambi per la produzione di fieno, oltre che il **pisello proteico** (anche da granella), come le migliori coltivazioni da effettuare negli spazi compresi tra le file degli stessi pannelli, a partire dai mesi di ottobre-novembre e fino ai mesi di aprile-maggio dell’anno successivo per gli erbai ed al mese di giugno per il pisello proteico, eventualmente anche con il ricorso alla tecnica nota come “zero tillage” o “non coltivazione” del terreno, da praticare con la “semina su sodo”, ovvero con la distribuzione delle sementi nel terreno non lavorato e con i residui delle coltivazioni precedenti utilizzando una macchina speciale (ma con una larghezza ordinaria), previo eventuale diserbo chimico seccatutto per la pulizia del terreno dalle erbe infestanti già presenti su di esso al momento della semina.*

Il proponente dichiara che la scelta delle coltivazioni di **avena e veccia** per la produzione di fieno, oltre al **pisello proteico** (anche da granella) permette di occupare il **terreno** per un periodo di tempo non eccessivamente lungo con semina nel mese di novembre e sfalciatura tra la fine di aprile e l’inizio di maggio (verso l’inizio di giugno il pisello proteico da granella) ed inoltre necessitano di lavorazioni superficiali del terreno e di un numero limitato di interventi agronomici riducendo i rischi collegati al passaggio delle macchine e delle attrezzature agricole negli spazi compresi tra i pannelli.

Il proponente dichiara che la scelta delle coltivazioni è stata effettuata perché vi è molta richiesta di fieno da parte del mercato locale data la presenza di numerosi allevamenti bufalini, bovini ed ovi-caprini. Inoltre la coltivazione degli erbai *“consentirebbe anche il passaggio periodico delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia dei pannelli solari senza particolari danni per le coltivazioni agricole, trattandosi di specie vegetali molto rustiche, che resistono meglio di tante altre alle avversità climatiche e che possiedono notevoli capacità vegetative anche nelle fasi più avanzate del proprio ciclo culturale”*.

Calcolo delle Aree


Per il calcolo delle aree coltivate si riportano i dati estrapolati da quanto riportato nell’elaborato “R 2.12 PRODUZIONEAGRICOLA” e nell’elaborato “CHECK-LIST progetti fotovoltaici e agrivoltaici”.

- Superficie Impianto	166,076 ha
- Superficie realmente utilizzata	122,9158 ha
- Superficie Agricola	101,1148 ha
- Superficie captante moduli Fot.	33,0607 ha

Risultano assenti elaborati con lay-out del piano colturale e i dati relativi alle aree non coltivate sotto i pannelli, alle aree occupate dalle cabine e dalla viabilità interna e un preciso calcolo delle superfici occupate dai pannelli, in quanto è riportato solo la superficie dei pannelli (Figura 10) al netto del loro effettivo montaggio sui tracker che occupa uno spazio maggiore di quello dichiarato (Figura 11).

Nell’elaborato succitato sono riportate solo le percentuali delle superficie agricola coltivata e del LAOR, ma manca un effettivo calcolo e alcuni requisiti non sono stati considerati, inoltre manca un dato preciso in merito a tutte le aree non coltivabili.

I tracker monoassiali nella loro posizione più bassa raggiungono 2,10 m da terra, mentre l’altezza massima in posizione orizzontale sarà di 3,01 metri e sarà coltivato foraggio. L’interdistanza tra i tracker nella loro posizione di massimo ingombro orizzontale, è di 4,62 metri che rende possibile la coltivazione con i mezzi meccanici che si intendono utilizzare. Si dichiara inoltre *che la coltivazione degli erbai consentirebbe anche il passaggio periodico delle macchine e delle attrezzature necessarie per la pulizia dei pannelli solari senza*



particolari danni per le coltivazioni agricole, trattandosi di specie vegetali molto rustiche, ma nulla viene indicato in merito alle sostanze che saranno utilizzate per la pulizia dei pannelli, come quelle utilizzate per la rimozione dei muschi se compatibili e sicure sulle colture in atto.

Figura 10: Sezione dell'area dell'impianto con indicazione delle scelte progettuali




Figura 11: Stralcio planimetria tracker

Rispetto del requisito A

1. In merito alla superficie minima coltivata, calcolata sulla superficie totale del sistema agrivoltaico, va garantito che **almeno il 70%** delle terre oggetto d'intervento sia destinata all'attività agricola, nel rispetto

delle Buone Pratiche Agricole (BPA).

$$S_{\text{agricola}} \geq 0,7 \cdot S_{\text{tot}}$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, **non sarebbe possibile effettuare una verifica precisa in quanto non vengono riportate tutte le superfici.**

Tuttavia utilizzando i dati dichiarati abbiamo:

Sagr/Stot = 101,114884/ 122,9158 = **0,82** superiore allo 0,70 minimo richiesto per soddisfare il requisito A1.

Pertanto Tale requisito è rispettato

2. **LAOR massimo:** dovrà avere rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Sulla base delle considerazioni fatte nel precedente paragrafo, per il LAOR abbiamo: Spv /Stot = 33,0607 / 101,1148 = **32,69 %.**

Tale requisito è rispettato

Rispetto del requisito B

1. *la continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento e l'esistenza di una resa della coltivazione*
2. *la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.*

Requisito B1.a: Per quanto riguarda la continuità della produzione agricola nell'elaborato "R 2.12 PRODUZIONEAGRICOLA", si dichiara che il valore della produzione è lo stesso.

Ma è anche riportato che:

"In particolare, l'ordinamento colturale storico di entrambe le signore Curato-De Nittis è basato sulla classica rotazione triennale, con la coltivazione al 1° ed al 2° anno di grano duro ed altri cereali da granella (orzo distico da birra, etc.) e con la coltivazione al 3° anno di leguminose da granella (fava, favino bianco, pisello proteico, etc.) o di erbai misti di cereali e leguminose (avena e veccia) di erbai di cereali (soprattutto avena) per realizzare la cosiddetta <maggese>, che viene ottenuta anche, in parte, con gli ortaggi irrigui coltivati da alcuni affittuari stagionali dei terreni in questione."

Anche nell'elaborato R 2.11 RELAZIONE PAESAGGIO AGRARIO si dichiara che:

"Non a caso questi terreni vengono coltivati essenzialmente con le classiche colture estensive a basso reddito, come i cereali da granella (soprattutto grano duro, orzo distico, etc.) e le leguminose da granella (fava, favino bianco, pisello proteico, etc.), oltre alle colture foraggere come l'avena e la veccia, e soltanto

in minima parte vengono destinati alle colture orticole, con particolare riferimento **al pomodoro da industria**, che viene coltivato da affittuari stagionali proprietari di terreni limitrofi, i quali dispongono di proprie fonti idriche per l'irrigazione.”

Quindi l'esclusiva coltivazione di erbai per uso zootecnico per tutta la durata dell'agrivoltaico, seppur si configura nell'orientamento colturale cerealicolo foraggero, di fatto non rispecchia l'attività agricola principale ante operam riferibile alle coltivazioni di cereali e di leguminose da granella (senza considerare che tali terreni sono utilizzati talvolta anche per colture orticole di pomodoro da industria).

E' da considerare anche che le superfici coltivabili non sono le stesse perché in parte occupate dai tracker e dalle infrastrutture e fascia di mitigazione, oltre all'ombreggiamento dei pannelli che influenzera la resa.

Quindi il calcolo della resa post operam di solo foraggio da fieno effettuato dal proponente, **non** dimostra che si è mantenuta la stessa resa, né che vi sarà una resa maggiore.

Tale requisito non è stato verificato

Requisito B1.b: Per quanto riguarda tale punto deve essere garantito il mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto o l'eventuale passaggio ad uno dal valore economico più elevato.

Dalla Carta dell'uso del suolo della regione Puglia (Figura 12) risultano essere aree seminative semplici irrigue anche se nell'elaborato “R 2.11 RELAZIONE PAESAGGIO AGRARIO” si dichiara non vi sono approvvigionamenti irrigui da parte del consorzio della capitanata, ma è comunque presente un pozzo di emungimento di proprietà.

Quindi la coltivazione di solo foraggio, quando nelle pratiche agricole dei luoghi tali coltivazioni si alternano a quelle a cereali da granella e anche a pomodori, avendo anche a disposizione un pozzo per uso irriguo, non rappresenta la continuità agricola dei luoghi.

Per questi motivi la sola coltivazione principale di erbai **non** dimostra il mantenimento dello stesso indirizzo produttivo agricolo, in quanto la composizione della produzione totale dell'azienda diminuisce, il suo valore economico non aumenta e non si dimostra il passaggio verso coltivazioni con una resa maggiore.

Tale requisito non è rispettato



Figura 12: Carta uso del Suolo Regione Puglia

Requisito B2: Producibilità elettrica minima:

Il proponente dichiara che la producibilità elettrica è superiore al 60%, ma non fornisce alcun dato o calcolo a dimostrazione.

Tale requisito non è verificabile

Rispetto del requisito C “Impianto fotovoltaico con moduli elevati da terra”

La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico e l'altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l'area occupata dall'impianto agrivoltaico. Il Proponente dichiara che i pannelli hanno un'altezza minima è di 2,10 m. Nelle linee guida degli impianti agrivoltaici si fa espressamente riferimento all'altezza **minima** da terra di 1,30 m per l'attività zootecnica e 2,10 m per le attività culturali. Per tali motivazioni l'impianto rientra nel tipo 1.

Tale requisito è rispettato

D.1 Monitoraggio risparmio idrico: Non vi sono considerazioni in merito se non che non si necessita di irrigazione.

D.2 Monitoraggio continuità agricola: Nell'elaborato "R 2.12 PRODUZIONEAGRICOLA", si dichiara che sarà redatta una relazione asseverata da un agronomo con una cadenza prestabilita.

E.1 Monitoraggio e recupero della fertilità del suolo: Non vi sono considerazioni in merito, ma i terreni sono attualmente coltivati e non si tratta pertanto di recupero di terreni.

E.2 Monitoraggio del microclima: Non vi sono considerazioni in merito.

Caratteristiche del soggetto che realizza l'impianto

In merito alle considerazioni sull'impianto agrivoltaico mancano le informazioni inerenti il soggetto che realizza il progetto se trattasi di Impresa agricola (singola o associata) (**Soggetto A**) o di Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico. La ditta proponente non è di fatto una azienda agricola o una società con aziende agricole o una ATI.

Nell'elaborato "R 2.12 PRODUZIONEAGRICOLA" si riporta:

"Per i lavori agro-meccanici le signore Curato-De Nittis si servono di una ditta per lavori contoterzi (Forte Vincenzo) che ha la propria sede operativa a breve distanza dai propri fondi (in loc. "Centrogallo" dell'agro di Lucera) e dispone di un grande parco macchine e attrezzature agricole, con le quali è in grado di effettuare tutte le principali lavorazioni meccaniche dei terreni per le suddette coltivazioni e, più in generale, tutti gli interventi di natura agronomica."

Si rileva tuttavia che non vi sono dichiarazioni di intenti tra le parti.

La produzione energetica, è ai soli fini dell'immissione in rete e non vi è alcun utilizzo per attività collegate all'agricoltura.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutta la documentazione esaminata relativa al progetto di un impianto di tipo agrivoltaico di produzione di energia elettrica di potenza pari a 75,563 MW da realizzarsi nei di Lucera (FG), con stazione di elevazione nel comune di Troia (FG) e cavidotto interrato che attraversa i comuni di Lucera (FG), Biccari (FG), Castelluccio Valmaggiore (FG) e Troia (FG) presentato dalla società proponente **VITTORIA PROGETTI S.R.L.** si conclude che l'area ove verrà installato il generatore fotovoltaico:

- **E' IDONEA** ai sensi dell'art. 20 comma 8 Dlgs 199/2021 lett.C quater;
- **rientra tra le aree NON IDONEE** ai sensi del Decreto Ministeriale n.24 del 30 dic 2010 più precisamente l'impianto ricade all'interno del Cono di Visuale relativo al Castello Svevo Angioino di Federico II, coni visuali 4-6 km e 6-10 km;

In riferimento alla presenza di altri impianti FER nel buffer di 3 km dell'area in oggetto si segnala la presenza di diversi impianti di tipo fotovoltaico già realizzati, e progetti di parchi eolici presentati e non ancora approvati. La valutazione degli impianti cumulativi non prende in considerazione tutti gli impianti presenti nell'area.

Per tale progetto è stata presentata un'osservazione dalla Soc. AEP s.r.l. intestataria di un progetto per la realizzazione di un parco eolico ID_VIP 13508 attualmente sottoposto al vaglio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il superamento del dissenso. Da tale osservazione si evince che vi è interferenza tra la posizione di alcuni aerogeneratori e le aree dedicate al parco fotovoltaico: un aerogeneratore ricade sull'area dell'impianto fotovoltaico e due aerogeneratori sono posti a distanze di circa 140/160 m.

In riferimento alle modalità di inserimento dell'impianto nel Paesaggio e sul Territorio di cui al **Punto 16 D.M. 10-9-2010** si osserva che non sono rispettati tutti i criteri che di norma concorrono ad una valutazione positiva, in sede di valutazione dei progetti, in particolare si rileva che:

- le aree sottratte all'uso agricolo sono piuttosto consistenti, l'intervento non sfrutta aree già degradate, ma anzi si inserisce in un contesto che vede una pluralità di valenze (Masserie, aree boschive, buffer cono visuale Castello di Lucera, aree a rischio archeologico);
- l'intervento non favorisce le colture di pregio ma neppure le contrasta e nemmeno valorizza le produzioni agroalimentari locali;

Dall'esame della cartografia del PUTT/P risulta che la particella 192 al Foglio 90 ricade interamente in Beni Naturalistici art. 3.10- 3.11- Area Connessa.

Per quanto concerne le valutazioni relative **all'impianto agrivoltaico** si sottolinea che il progetto è carente di elaborati di dettaglio circa la suddivisione delle aree dedicate all'attività agricola, aree non agricole, eventuali aree destinate allo stoccaggio delle rotoballe (anche in caso di mancata vendita del prodotto) aree dedicate alla viabilità interna, spazi di manovra dei macchinari. Ciò ha reso difficile la verifica del rispetto tutti i requisiti minimi previsti dalle Linee Guida in materia di impianti Agrivoltaico:

- Risulta rispettato il calcolo dell'area minima agricola e del LAOR utilizzando i valori inseriti dal progettista;
- In riferimento al piano colturale proposto, ovvero la coltivazione di erbai di avena e quelli misti di avena e veccia per la produzione di fieno e del pisello proteico (anche da granella) negli spazi compresi tra le file non è garantito il rispetto del principio del mantenimento dell'indirizzo produttivo dello stato di fatto poiché allo stato attuale parte dei terreni sono coltivati come **i cereali da granella (soprattutto grano duro, orzo distico, etc.)** e le leguminose da granella (fava, favino bianco, pisello proteico, etc.), oltre alle colture foraggere come l'avena e la veccia, e soltanto in minima parte vengono destinati alle colture orticole, con particolare riferimento **al pomodoro da industria**;
- Non è inoltre dimostrato il passaggio ad un valore economico superiore.

Per quanto riguarda il piano di coltivazione nell'impianto Agrivoltaico, così come progettato nella sua configurazione spaziale consente in generale una compatibilità di coesistenza con le colture proposte. Il piano di coltivazione prevede il passaggio da coltivazioni di cereali in rotazione con leguminose da granella (colture principali) e foraggi/ maggese, verso miscugli di erbai ad uso zootechnico avvicendati con pisello proteico, configurandosi (anche sotto il profilo temporale di vita dell'impianto) più come un piano di mantenimento della fertilità del suolo. Si rileva che non è stata adeguatamente rappresentata la fase di raccolta delle produzioni (falciatura e trebbiatura per il pisello), relativamente anche agli opportuni spazi di manovra da garantire ai macchinari, l'eventuale stoccaggio per la fienagione in caso di mancata vendita o stoccaggio verso terzi.